

POLIZZA BNL SOSTEGNO FUTURO

Modello SSFBNL0717 - edizione: 07/2017

Il presente documento contenente:

- Nota informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Cliente prima della sottoscrizione della Polizza.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

FASCICOLO INFORMATIVO



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it

Sommario

Nota Informativa e Glossario

Nota Informativa	1 di 6
A. Informazioni sull'impresa di Assicurazione	1 di 6
B. Informazioni sul contratto	1 di 6
C. Informazione sulle procedure liquidative e sui reclami	2 di 6
Glossario	5 di 6

Condizioni di Assicurazione

La polizza in sintesi / la Polizza a colpo d'occhio	1 di 12
Norme che regolano l'Assicurazione in generale	2 di 12
Articolo 1. Oggetto della copertura	2 di 12
Articolo 2. Persone assicurabili e ammissione alla copertura assicurativa	2 di 12
Articolo 3. Perfezionamento dell'Assicurazione	3 di 12
Articolo 4. Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie	3 di 12
Articolo 5. Diritto di recesso	4 di 12
Articolo 6. Condizioni e Prestazioni relative alla copertura assicurativa	4 di 12
Articolo 7. Esclusioni	5 di 12
Articolo 8. Premio dell'Assicurazione	6 di 12
Articolo 9. Dichiarazioni dell'Assicurato relative al rischio	6 di 12
Articolo 10. Legge applicabile	6 di 12
Articolo 11. Foro competente	7 di 12
Articolo 12. Reclami	7 di 12
Articolo 13. Comunicazioni	7 di 12
Articolo 14. Tutela dati - Informativa ai sensi dell'art.13 d.lgs.30 giugno 2003 n.196	8 di 12
Articolo 15. Denuncia e liquidazione dei sinistri	9 di 12
Articolo 16. Documentazione	9 di 12
Articolo 17. Obblighi dell'Assicurato	9 di 12
Articolo 18. Liquidazione e pagamento dell'Indennizzo	9 di 12
Articolo 19. Controversie e arbitrato irrituale	10 di 12
Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza BNL Sostegno Futuro	11 di 12
Esempio 1	11 di 12
Esempio 2	11 di 12
ALLEGATO 1	12 di 12



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS medesimo. Il Cliente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A - Informazioni sull'impresa di Assicurazione

1. Informazioni Generali

Cardif Assurances Risques Divers, ha la propria sede sociale in Boulevard Haussman 1, Parigi (Francia). La Polizza, che prevede la copertura assicurativa per Malattia Grave è stipulata con la Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers, soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif, operante in Italia in regime di stabilimento e sottoposta alla vigilanza dell'Autorità francese ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution):

- Sede legale e Direzione Generale: Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano (Italia)
- P. IVA, CF e Registro Imprese di Milano: 08916510153
- REA: 1254536
- Telefono: 02 772241
- Sito web: www.bnpparibascardif.it.
- PEC: cardifrd@pec.cardif.it
- Posta elettronica: servizioclienti@cardif.com
- Iscritta all'albo imprese di assicurazione e riassicurazione n° I.00011

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Cardif Assurances Risques Divers ha un Patrimonio Netto pari a 308,949 Milioni di Euro di cui 16,876 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 292,073 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.

Avvertenza: i dati patrimoniali di cui sopra sono quelli risultanti alla data dell'ultimo aumento di Capitale Sociale.

B - Informazioni sul contratto

Si precisa che il contratto è annuo ed è stipulato con clausola di tacita proroga.

Avvertenza: in mancanza di disdetta, l'Assicurazione si intende tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in anno fino ad un massimo di 19 rinnovi. Al termine del periodo assicurativo successivo al 19° rinnovo la copertura cessa automaticamente senza comunicazione da darsi tra le parti. L'eventuale disdetta della Polizza deve essere comunicata all'altra parte a mezzo di raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. **Sono assicurabili le persone fisiche che abbiano un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, nonché non appartenenti ad una delle categorie professionali indicate all'Art. 2.1 delle Condizioni di Assicurazione.**

3. Coperture assicurative offerte

Limitazioni ed esclusioni

La copertura offerta dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di Assicurazione, prevede che Cardif liquidi all'Assicurato un importo pari alla Somma Assicurata in caso di diagnosi di una delle 6 Malattie Gravi.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: Alle coperture si applicano delle esclusioni, per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: è importante che il Cliente e l'Assicurato leggano con estrema attenzione e comprendano:

- le condizioni che devono sussistere al momento della sottoscrizione e che devono permanere durante l'Assicurazione all'artt. 2.2 e 2.3. delle Condizioni di Assicurazione;
- le conseguenze per l'eventuale venir meno delle condizioni di cui sopra, artt. 4 (sulla cessazione delle garanzie) e 5.2 (sul recesso di Cardif) delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: la copertura assicurativa avrà in ogni caso termine, con esclusione di qualsiasi rinnovo, alla fine dell'Anno Assicurativo in cui l'Assicurato compie il 71° anno di età.

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS

Rappresentanza generale per l'Italia: Piazza Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano - Tel. +39 02 77 22 41 - Fax +39 02 76 00 81 49 - PEC cardifrd@pec.cardif.it - www.bnpparibascardif.it
Société Anonyme - Capitale Sociale € 16.875.840 i.v. - Sede sociale: 1, boulevard Haussman - 75009 Parigi - Francia - Registro commercio Parigi B 308 896 547
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 - P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 08916500153 - R.E.A. n°1254536



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

4. Periodo di Carenza contrattuale

Avvertenza: È previsto un periodo di Carenza. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle Condizioni di Assicurazione all'Art. 6 lettera b) "Carenza" delle Condizioni di Assicurazione.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Questionario di selezione medica

Avvertenza: presupposto per la sottoscrizione del contratto è l'accertamento dello stato di salute dell'assicurato; è pertanto necessario che l'assicurato stesso compili il Questionario di selezione medica sul proprio stato di salute e che risponda in maniera precisa e veritiera alle domande in esso previste. Il fatto che l'Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compreso il recesso da parte di Cardif o la mancata corresponsione della Prestazione assicurativa. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 5 e 9 delle Condizioni di Assicurazione.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del rischio e delle variazioni nella professione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

L'Assicurato potrà altresì dare informazione scritta alla Compagnia di ogni diminuzione del rischio.

Per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli artt. 2 e 9 delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora l'Assicurato divenga parte di una delle categorie professionali indicate all'art. 2.1 delle Condizioni di Assicurazione, durante il periodo di validità della copertura assicurativa, ciò determina un aggravamento del rischio con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1898 del Codice Civile.

7. Premi

Il versamento del Premio verrà effettuato tramite addebito sul c/c. Il Premio è annuale con possibilità di frazionamento mensile senza alcun onere di rateizzazione. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art.8.1 delle Condizioni di Assicurazione.

8. Adeguamento del Premio

Cardif, si riserva il diritto di variare le Condizioni di Assicurazione e/o l'importo del Premio dell'Assicurazione per giustificato motivo e,

segnatamente, qualora venga accertato l'andamento tecnico negativo del prodotto assicurativo in esito alla valutazione dei dati statistici di riferimento. Le variazioni di Premio potranno essere applicate solo in relazione agli Anni Assicurativi successivi a quello corrente.

Il Premio viene anche adeguato, ad ogni scadenza annuale, in funzione del crescere dell'età dell'Assicurato.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle Condizioni di Assicurazione agli Artt. 8.2 e 8.3 delle Condizioni di Assicurazione.

9. Diritto di recesso

9.1. - Recesso del Cliente

Avvertenza: Il Cliente ha la facoltà di recedere entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza del contratto.

9.2. - Recesso di Cardif

Cardif può recedere dal contratto se il Cliente, oppure il suo Titolare Effettivo qualora sia una persona giuridica, o l'Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Per i dettagli e le limitazioni relative all'esercizio del diritto di recesso si rinvia alle Condizioni di Assicurazione all'Art. 5 Diritto di recesso.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952, comma 2, del codice civile).

11. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicata al contratto è quella italiana.

12. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Cliente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero avvenire dopo la stipulazione della Polizza. Il contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo l'aliquota attualmente in vigore pari al 2,5%. È prevista una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% dei Premi versati entro i limiti previsti dalla normativa vigente. La detrazione è riconosciuta nei limiti anzidetti al Cliente.

C - Informazione sulle procedure liquidative e sui reclami

13. Sinistri

Liquidazione dell'Indennizzo



Avvertenza: per data del Sinistro si intende la data della diagnosi della Malattia Grave, come riportata nel referto medico corrispondente, e la denuncia di Sinistro deve avvenire entro 90 giorni da quello in cui è stata effettuata. Trascorso questo termine, Cardif si riserva il diritto di non liquidare la Somma Assicurata e la copertura si estingue.

I Sinistri devono essere denunciati per iscritto a Cardif a mezzo posta o fax, ai seguenti recapiti:
**Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri
Casella postale 421**

20123 Milano

Fax 02 30329810

In caso di diagnosi di Malattia Grave, l'Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da Cardif, fornire alla stessa ogni informazione attinente e produrre la documentazione medica del caso.

Per la verifica della documentazione da presentare a Cardif per la liquidazione delle Prestazioni, si rinvia all'Art. 16 delle Condizioni di Assicurazione. Cardif si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso.

14. Assistenza diretta

Convenzioni

L'ipotesi non è prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

15. Reclami

Reclami all'Impresa

Il reclamo che riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri) deve essere inviato a mezzo posta, email o fax all'Ufficio Reclami di Cardif Assurances Risques Divers:

Cardif - Ufficio Reclami

Piazza Lina Bo Bardi, 3

20124 Milano

e-mail: reclami@cardif.com

fax 02.77.224.265

La Compagnia si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.

Reclami all'intermediario assicurativo

Il reclamo che riguarda il comportamento dell'intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è

soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviato per iscritto a quest'ultimo con le modalità indicate nell'allegato 7B, documento che viene consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo. L'intermediario si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell'intermediario.

Reclami all'IVASS

Il reclamo che riguarda l'accertamento del rispetto della normativa di settore deve essere inviato, a mezzo PEC, posta o fax, all'IVASS:

IVASS - Servizio tutela del consumatore

Via del Quirinale 21

00187 Roma

ivass@pec.ivass.it

fax 06.42133206

Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it, nella sezione dedicata ai reclami.

Il reclamo deve indicare con chiarezza:

- il nome, cognome e indirizzo dell'Assicurato
- la Compagnia, l'intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo
- i motivi del reclamo e la documentazione a supporto. È possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e adire l'Autorità Giudiziaria.

Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a:

- l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: www.ec.europa.eu/fin-net)
- l'IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informando l'Assicurato per conoscenza.

L'autorità di vigilanza del Paese di Cardif Assurances Risques Divers è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) a cui è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito: <http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html>

16. Mediazione per la conciliazione delle controversie

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo



2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", il tentativo di mediazione è obbligatorio e deve pertanto essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa. La domanda di mediazione deve essere presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo di Mediazione situato nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia e iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. In tal caso, il Cliente dovrà far pervenire la richiesta di mediazione (con l'indicazione dell'Organismo, delle Parti, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa), depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale di Cardif - Customer Care - Piazza Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano, fax n. 02 77224261. Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Cliente, del Beneficiario o degli aventi diritto.

Avvertenza: resta comunque fermo il diritto delle Parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

17. Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici. I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo tra i primi due, o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente competenza nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Arbitrale risiede e si riunirà nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo medico ed è esclusa ogni responsabilità solidale. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Avvertenza: resta comunque fermo il diritto delle Parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Si rinvia alla sezione "GLOSSARIO" per gli aspetti riguardanti la terminologia usata

Cardif Assurances Risques Divers, è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Il Condirettore Generale
Pierluigi Verderosa



Glossario

Termini utilizzati all'interno del Fascicolo Informativo

Anno Assicurativo

Periodo continuativo di 12 mesi in cui l'Assicurazione è efficace, il primo dei quali inizia alle ore 24 della Data di Decorrenza.

Assicurato

Persona fisica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione

Contratto con il quale Cardif presta le coperture assicurative disciplinate nelle Condizioni di Assicurazione.

Carcinoma duttale in situ della mammella (DCIS)

Diagnosi istologicamente confermata di tumore primario dei dotti mammari, nei quali c'è stata proliferazione cellulare epiteliale maligna, senza che ci sia stata invasione dei tessuti circostanti la membrana basale dei dotti.

Cardif

- Sede legale e Direzione Generale: Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano (Italia)
- P.IVA, CF e Registro imprese di Milano: 08916510153
- REA: 1254536
- Telefono: 02 772241
- Sito web: www.bnpparibascardif.it.
- PEC: cardifrd@pec.cardif.it
- Posta elettronica: servizioclienti@cardif.com
- Iscritta all'albo imprese di assicurazione e riassicurazione n° I.00011

Carenza

Periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l'efficacia della copertura assicurativa è sospesa. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo Cardif non corrisponde l'Indennizzo o la Prestazione assicurativa.

Cliente

Persona fisica o giuridica, titolare e/o coistestatario di un conto corrente intrattenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (per brevità, "BNL") che stipula il contratto di Assicurazione e si impegna al versamento del Premio a Cardif tramite addebito sul conto medesimo.

Condizione di Assicurazione

L'insieme delle clausole che disciplinano l'Assicurazione.

Data di Decorrenza

La data indicata sul Modulo di Polizza dalla quale le coperture sono efficaci.

Fumatore

L'Assicurato che ha fatto uso, anche sporadicamente, di sostanze contenenti nicotina negli ultimi due anni dalla data di sottoscrizione del contratto di Assicurazione. Lo stato di Fumatore / non Fumatore viene dichiarato dall'Assicurato all'interno del Modulo di Polizza.

Indennizzo, Indennità, Prestazione

Importo liquidabile da Cardif all'Assicurato in forza della garanzia Malattia Grave.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalità Permanente

La perdita o la diminuzione, definitiva e irrimediabile, da parte dell'Assicurato, della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Malattia Grave

Una delle seguenti malattie, aventi le caratteristiche specificate nelle Condizioni di Assicurazione: Cancro, Ictus, Chirurgia di by-pass aorto-coronarico (CABS), Insufficienza renale, Trapianto d'organo principale, Infarto Miocardico. Tali stati patologici, così caratterizzati, comportano necessariamente la presenza di una Invalidità Permanente di grado superiore al 5%.

Modulo di Polizza

Modulo sottoscritto dal Cliente e dall'Assicurato (se persona diversa) ai fini del perfezionamento dell'Assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione



Premio

La somma dovuta a Cardif per la copertura assicurativa prestata.

Questionario di selezione medica

Modulo contenente una serie di domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato, che Cardif chiede a quest'ultimo di compilare e sottoscrivere in fase di accesso alla copertura e che utilizza per valutare i rischi che assume con il contratto di Assicurazione.

Sinistro

Evento dannoso per cui è prestata l'Assicurazione.

Somma Assicurata

Il capitale assicurato, indicato nel Modulo di Polizza, ai fini della garanzia Malattia Grave.

Titolare Effettivo

La persona o le persone fisiche che possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto della Società, quando il Cliente è una persona giuridica.



Condizioni di Assicurazione

La Polizza in sintesi / La Polizza a colpo d'occhio

La Polizza BNL Sostegno Futuro è la soluzione assicurativa a tutela della persona in grado di rispondere alle necessità di protezione in caso di **diagnosi di una malattia grave**, per poter **affrontare** con maggior tranquillità **le proprie cure** e la riabilitazione. L'Assicurato acquisisce il diritto all'indennizzo decorsi 14 giorni dalla data della diagnosi ovvero dalla data del Sinistro, purchè lo stesso Assicurato sia in vita alle ore 24.00 del 14° giorno successivo alla data della diagnosi.

Questo prodotto ti offre in caso di diagnosi di una delle seguenti 6 Malattie Gravi:

- cancro;
- ictus;
- infarto miocardico;
- chirurgia di by-pass aorto-coronarico;
- trapianto di organi principali;
- insufficienza renale;

La liquidazione all'Assicurato di un importo pari alla Somma Assicurata scelta in fase di sottoscrizione della Polizza e la cessazione dell'Assicurazione.

Fa eccezione il caso di diagnosi di **Carcinoma duttale in situ della mammella** (maschile o femminile) che non richieda una **mastectomia totale bilaterale**, prima che sia stata liquidata l'intera Somma Assicurata per altra Malattia Grave. In questo caso Cardif liquiderà un Indennizzo pari al 10% della Somma Assicurata entro comunque il limite massimo di Euro 5.000,00, fermo il perdurare dell'Assicurazione.

Leggi attentamente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione

Questa pagina di sintesi ti illustra la Polizza e le garanzie in modo immediato e nei tratti essenziali, ma non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui l'Assicurazione è prestata, che sono contenuti esclusivamente negli altri documenti delle Condizioni di Assicurazione.

Ad aiutarti troverai le Definizioni dei termini indicati con l'iniziale maiuscola e i simboli "Da tenere a mente", che ti guideranno lungo la lettura e la consultazione.

Che cos'è

Cosa copre

In caso di Sinistro o per ottenere Informazioni sulla Polizza

numero verde 800 070 988

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00



Da tenere a mente



Norme che regolano l'Assicurazione in generale

Articolo 1. Oggetto della copertura

Cardif, nei limiti ed alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, riconosce all'Assicurato la corresponsione di un Indennizzo predeterminato, nel caso in cui sia diagnosticata a quest'ultimo, nel corso della durata contrattuale, una Malattia Grave.

Articolo 2. Persone assicurabili e ammissione alla copertura assicurativa

2.1 - Persone assicurabili

L'accesso alla copertura assicurativa offerta da Cardif, è consentita a condizione che l'Assicurato:

- abbia un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni al momento della sottoscrizione della Polizza;
- soddisfi i requisiti assuntivi stabiliti da Cardif.

Cardif, in ogni caso, non consente l'accesso alla copertura assicurativa da parte di individui che al momento della sottoscrizione facciano parte delle seguenti categorie professionali:

- personale che lavora in miniera ed è direttamente coinvolto nei processi di estrazione, o in attività nel sottosuolo di costruzione o esplorazione;
- personale che lavora in qualsivoglia piattaforma off-shore, sottomarino o nave ed è direttamente coinvolto in processi di costruzione sopra o sotto il livello del mare;
- personale che lavora in siti industriali ed è direttamente coinvolto nella ricerca, produzione o raffinazione di petrolio, suoi derivati e gas;
- personale a diretto contatto con proiettili, munizioni, esplosivo o sistemi esplosivi.

Qualora l'Assicurato divenga parte di una delle precitate categorie professionali durante il periodo di validità dell'Assicurazione, si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile.

2.2 - Condizioni al momento della sottoscrizione

L'Assicurazione può essere conclusa se, al momento della sottoscrizione:

- l'Assicurato ha il proprio domicilio abituale in Italia;
- il Cliente, oppure il suo Titolare Effettivo qualora sia una persona giuridica, o l'Assicurato non sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;
- il Cliente, oppure il suo Titolare Effettivo qualora sia una persona giuridica, o l'Assicurato non fanno parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office

of Foreign Assets Control > www.treasury.gov);

- il Cliente, qualora persona fisica, ha la propria residenza in Italia; il Cliente, qualora persona giuridica: ha sede legale in Italia;
- il Titolare Effettivo, in caso di persona giuridica, non è residente di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;
- Il Cliente non intrattiene rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Sudan, Cuba, Iran e Nord Corea, oppure con persone giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate.

2.3 - Condizioni durante l'Assicurazione

L'Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:

- l'Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia;
- l'Assicurato ha un'età non superiore a 71 anni;
- gli Stati di cui il Cliente, oppure il suo Titolare Effettivo qualora sia una persona giuridica, e l'Assicurato erano cittadini al momento della sottoscrizione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America oppure gli Stati di cui il Cliente, oppure il suo Titolare Effettivo qualora sia una persona giuridica, e l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l'adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;
- il Cliente, qualora persona fisica, mantiene la propria residenza in Italia;
- il Cliente, qualora persona giuridica: mantiene la sede legale in Italia
- lo Stato in cui il Cliente, al momento dell'adesione, aveva sede, continua a non essere sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, oppure lo Stato in cui il Cliente trasferisce la sede dopo l'adesione non è sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.

L'Assicurato e il Cliente, ovvero il Titolare Effettivo del medesimo quando sia persona giuridica, si obbligano a comunicare la perdita di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell'Assicurazione.

La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e Cardif restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento



alla scadenza originaria, al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, come indicate nel Modulo di Polizza.

Se non ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, Cardif potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione.

Si ricorda, quindi, che in caso di Cliente persona giuridica, l'Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, della sede del Cliente al di fuori dell'Italia.

Si ricorda, altresì, che l'Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell'Italia, del domicilio abituale dell'Assicurato o della residenza del Cliente, oppure dopo il trasferimento della residenza in o l'acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America (o l'applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) del Cliente, o del suo Titolare Effettivo in caso di persona giuridica, o dell'Assicurato.

In nessun caso Cardif potrà pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Articolo 3. Perfezionamento dell'Assicurazione

Ai fini del perfezionamento dell'Assicurazione, l'Assicurato compila e sottoscrive il Questionario di selezione medica predisposto da Cardif. L'Assicurazione si conclude con la sottoscrizione del Modulo di Polizza, qualora l'Assicurato:

- a) risponda negativamente a tutte le domande da 3. a 8. ed inoltre;
- b) dichiari la sua altezza (espressa in cm) ed il suo peso (espresso in Kg), e risulti una differenza tra questi valori compresa tra 80 e 120.

Articolo 4. Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie

Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della data di sottoscrizione del Modulo di Polizza.

L'Assicurazione ha una durata annuale e, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno per un massimo di 19 rinnovi, ove il Cliente o l'Assicurato non abbiano manifestato la propria volontà di disdetta. La disdetta potrà essere effettuata dal Cliente a mezzo di lettera raccomandata AR ai recapiti di cui all'Art. 13, ovvero compilando l'apposito modulo disponibile presso le filiali BNL (farà fede la data di consegna

del modulo allo sportello bancario), almeno 30 giorni prima della scadenza di ogni Anno Assicurativo. Al termine del periodo assicurativo successivo al 19° rinnovo la copertura cessa automaticamente senza comunicazione da darsi tra le parti. Cardif potrà esercitare il proprio diritto di disdetta a mezzo di lettera raccomandata AR da inviarsi all'indirizzo indicato dal Cliente sul Modulo di Polizza almeno 30 giorni prima della scadenza di ogni Anno Assicurativo.

L'Assicurazione ha in ogni caso termine:

- in caso di chiusura del conto corrente - salva la modifica con altro intrattenuto presso BNL - con effetto: i) dalla fine dell'Anno Assicurativo qualora il Cliente abbia optato per il pagamento del Premio periodico annuale in un'unica soluzione anticipata oppure ii) dalla data della prima scadenza mensile successiva a quella dell'addebito dell'ultimo Premio mensile qualora il Cliente abbia optato per il pagamento del Premio con frazionamento mensile;
- in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
- alla data del decesso;
- alla data di diagnosi della Malattia Grave, salvo si tratti di Carcinoma duttale in situ della mammella (senza necessità di mastectomia totale bilaterale);
- alla fine dell'Anno Assicurativo in cui il Cliente compie il 71° anno di età;
- al termine del periodo assicurativo successivo al 19° rinnovo;
- se l'Assicurato perde il domicilio abituale in Italia, con effetto dalla data del trasferimento del domicilio;
- se il Cliente, oppure il suo Titolare Effettivo qualora sia una persona giuridica, o l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America con effetto dall'acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di cittadinanza originaria del Cliente, oppure il suo Titolare Effettivo qualora sia una persona giuridica, o dell'Assicurato, con effetto dalla data di applicazione;
- il Cliente, persona giuridica, perde la propria sede legale in Italia, oppure il Cliente trasferisce la sede in uno degli Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dal trasferimento dalla sede, oppure vengono



applicare sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di sede originaria dell'Aderente con effetto dalla data di applicazione.

- il Cliente, persona fisica, perde la propria residenza in Italia, con effetto dalla data del trasferimento della residenza.

Articolo 5. Diritto di recesso

5.1 - Diritto di recesso del Cliente

Il Cliente può recedere dall'Assicurazione entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza, compilando l'apposito modulo disponibile presso le filiali BNL (farà fede la data di consegna del modulo allo sportello bancario), ovvero dandone comunicazione a Cardif a mezzo di lettera raccomandata AR ai recapiti di cui all'Art. 13. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di consegna allo sportello bancario del modulo o di invio della comunicazione a Cardif, e la restituzione al Cliente del Premio versato al netto della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto. Cardif potrà trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto come quantificate sul Modulo di Polizza.

5.2 - Diritto di recesso di Cardif

Cardif può recedere dall'assicurazione se, dopo l'accesso in copertura, l'Assicurato o il Cliente, oppure il suo Titolare Effettivo qualora sia una persona giuridica, entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso. In nessun caso Cardif può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Cardif può, inoltre, recedere dall'Assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato in sede di sottoscrizione dell'assicurazione, con il Modulo di Polizza oppure nell'ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti.

Articolo 6. Condizioni e Prestazioni relative alla copertura assicurativa

a) Rischio assicurato

Ferme le esclusioni e le altre limitazioni e condizioni previste ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, Cardif riconosce all'Assicurato la corresponsione di una Somma Assicurata nel caso in

cui sia diagnosticata a quest'ultimo, nel corso della durata contrattuale, una Malattia Grave avente le caratteristiche di seguito specificate comportanti necessariamente una Invalidità Permanente di grado superiore al 5%:

1. **cancro:** tumore maligno caratterizzato da una crescita incontrollata e da una diffusione di cellule maligne con invasione dei tessuti sani. La diagnosi di cancro deve essere confermata da referto istopatologico. Il cancro comprende: la leucemia, i linfomi maligni, compresi i linfomi cutanei, la malattia di Hodgkin, le neoplasie maligne del midollo osseo ed i sarcomi.

Sono esclusi:

- **Carcinoma in situ, o tumore in situ, displasia e tutte le forme premaligne, salvo si tratti di Carcinoma duttale in situ della mammella (maschile o femminile);**
- **Tumore della prostata, salvo che non sia progredita almeno alla categoria T2N0M0 della classificazione TNM;**
- **Qualsiasi tumore cutaneo primario diverso dal melanoma maligno che si sia diffuso oltre l'epidermide (lo strato superficiale della pelle);**
- **Carcinoma papillare della ghiandola tiroide confinato all'organo;**
- **Leucemia di grado A secondo la scala Binet.**

2. **ictus:** necrosi del tessuto cerebrale dovuta ad un afflusso insufficiente di sangue o di emorragia che ha come conseguenza tutte le seguenti condizioni: Comparsa di nuovi sintomi neurologici compatibili con un ictus; Insorgenza di nuovi deficit neurologici obiettivabili all'esame clinico che persistono in modo continuativo per almeno 60 giorni dopo la diagnosi di ictus; Nuovi riscontri alla TAC o RMI, se eseguiti, compatibili con la diagnosi clinica.

Sono esclusi:

- **Attacco ischemico transitorio (TIA);**
- **Lesioni da trauma al tessuto cerebrale o ai vasi sanguigni;**
- **Emorragia secondaria in una lesione cerebrale preesistente;**
- **Un'anomalia riscontrata nel cervello o con altre tecniche di imaging in assenza di sintomi clinici e segni neurologici correlati.**

3. **chirurgia di bypass aortocoronarico:** Intervento di cardiocirurgia in campo aperto per correggere la stenosi o ostruzione di una o più arterie coronariche mediante un innesto di bypass.

Sono esclusi:

- **l'angioplastica transluminale coronarica**



COME RECEDERE



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

percutanea (PTCA);

- tutte le altre tecniche che prevedono l'innesto di un catetere nell'arteria o le procedure con laser;

4. **trapianto d'organo principale:** Inclusione all'interno di una lista di attesa ufficiale o il sottoporsi a un trapianto come ricevente di uno dei seguenti organi umani interi: cuore, polmone, fegato, rene, pancreas o midollo osseo.

Sono esclusi:

- Il trapianto di altri organi, parti di organi, tessuti o cellule;

- Il trapianto parziale o l'impiego di cellule staminali, ad eccezione del trapianto di cellule staminali ematopoietiche previa ablazione totale del midollo osseo.

5. **insufficienza renale:** Insufficienza renale terminale all'ultimo stadio che richiede emodialisi o regolaredialisi peritoneale. La diagnosi deve essere confermata da un nefrologo. La dialisi deve essere una situazione definitiva e non intermedia dovuta ad un acuto stato di insufficienza renale incapace di recuperare la sua attività (insufficienza renale transitoria).

6. **infarto miocardico:** Diagnosi definitiva di infarto miocardico acuto: necrosi (morte) di una parte del muscolo cardiaco dovuta ad ostruzione dell'afflusso di sangue. La diagnosi deve essere confermata da biomarcatori cardiaci che sono in linea con la terza versione della definizione universale di infarto miocardico globalmente accettata, più uno dei seguenti parametri:

- Segni e sintomi cardiaci acuti che indicano un attacco di cuore;

- Nuove alterazioni elettrocardiografiche seriali, in concomitanza con uno dei seguenti parametri: sopraslivellamento o sottoslivellamento del tratto ST, inversione dell'onda T, onde Q patologiche o blocco di branca sinistra.

Sono esclusi:

- altre sindromi coronariche acute, compresa l'angina pectoris instabile.

La diagnosi della Malattia Grave deve essere attestata mediante certificato del medico curante o del medico ospedaliero che indichi l'insorgenza di una delle Malattie Gravi di cui sopra e le specifiche caratteristiche della stessa. Ulteriore documentazione necessaria per la valutazione del Sinistro è indicata all'Art.17.

Ferme tutte le altre esclusioni e limitazioni previste dalle Condizioni di Assicurazione, L'Assicurato acquisisce il diritto all'indennizzo decorsi 14 giorni dalla data della diagnosi, purchè lo stesso Assicurato sia in vita alle ore 24.00 del 14° giorno

successivo alla data della diagnosi. Come data del Sinistro si intende la data della diagnosi.

b) Carenza

La copertura assicurativa contro il rischio di Malattia Grave è soggetta ad una Carenza pari a 120 giorni nel caso di cancro, ictus, chirurgia di bypass aortocoronarico e infarto miocardico.

In caso di insufficienza renale e trapianto d'organo principale, non è prevista alcuna Carenza.

c) Prestazione assicurativa

Cardif liquida all'Assicurato la Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza, salvo il caso di diagnosi di Carcinoma duttale in situ della mammella (maschile o femminile) che non richieda una mastectomia totale bilaterale, diagnosticato prima che sia stata liquidata l'intera Somma Assicurata per altra Malattia Grave.

In questo secondo caso Cardif liquida un Indennizzo pari al 10% della Somma Assicurata entro comunque il limite massimo di Euro 5.000,00, fermo il perdurare dell'Assicurazione.

Articolo 7. Esclusioni

È esclusa l'insorgenza della Malattia Grave causata direttamente o indirettamente da:

- attività dolosa del Cliente o del Beneficiario;
- partecipazione dell'Assicurato ad delitti dolosi;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- attività sportive e/o professionali condotte dall'Assicurato. In particolare sono esclusi pugilato e arti marziali svolte in modo professionale, speleologia, alpinismo superiore a 4000 metri, sci d'acqua, gare di motonautica, immersioni subacquee a profondità superiori ai 40 metri, torrentismo, sport aerei con più di 25 ore di volo, motociclismo e/o automobilismo con partecipazione a gare, le attività professionali che comportino esposizione ad alta tensione, radiazioni, gas, acidi, esplosivi, veleni ed i lavori sotterranei, subacquei o su impalcature, tetti, ponti, in miniere, cave, pozzi e stive;
- abuso di alcool, o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- danni alla propria persona procurati dall'Assicurato stesso, tentato suicidio, negligenza, imprudenza, imperizia nel seguire prescrizioni o consigli medici o esposizione volontaria al pericolo; con ciò si intende che l'Indennizzo non viene erogato se è comprovato che l'Assicurato di sua volontà non ha



consultato i medici o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;

- **malattie, malformazioni, stati patologici, esiti di Infortuni, lesioni dell'Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione, noti all'Assicurato e non dichiarati;**
- **infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o stati assimilabili qualora la Malattia Grave si verifichi entro 5 anni dall'emissione della Polizza, salvo il caso in cui l'Assicurato disponga di test HIV con esito negativo effettuati nei 3 mesi precedenti la sottoscrizione del Modulo di Polizza.**

Articolo 8. Premio dell'Assicurazione

8.1 - Pagamento del Premio

Il Premio è annuo ed anticipato. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in 12 rate mensili di pari importo, senza alcuna maggiorazione rispetto al pagamento in un'unica soluzione.

Il pagamento del Premio annuale, in un'unica soluzione o frazionato, avviene tramite addebito sul conto corrente del Cliente, intrattenuto presso BNL. Il pagamento effettuato secondo tale modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza del pagamento del Premio dovuto.

Il primo addebito del Premio è effettuato alla Data di Decorrenza ed avrà ad oggetto l'intero importo del Premio, oppure, in caso di frazionamento dello stesso, la prima rata mensile di Premio (1/12 del Premio in unica soluzione).

Il Cliente potrà optare per il frazionamento mensile del Premio in fase di sottoscrizione dell'Assicurazione, indicando tale scelta nel Modulo di Polizza.

L'importo del Premio dipende dall'età e dallo status di Fumatore / non Fumatore dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della copertura, nonché dalla Somma Assicurata prescelta dal Cliente.

Se il Cliente non paga il Premio relativo al primo anno, Cardif può agire per l'esecuzione dell'Assicurazione nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il Premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il Premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'Art.1901 del Codice Civile; in tal caso il termine decorre dalla data di scadenza delle singole rate.

8.2 - Adeguamento del Premio

Cardif si riserva il diritto di variare le Condizioni di Assicurazione e/o l'importo del Premio dell'Assicurazione per giustificato motivo e, segnatamente, qualora venga accertata una modifica

delle basi tecniche del prodotto assicurativo in seguito alla valutazione dei dati statistici di riferimento. Le variazioni di Premio potranno essere applicate solo in relazione agli Anni Assicurativi successivi a quello corrente.

Cardif comunicherà al Cliente l'esercizio del suddetto diritto ed i termini della modifica, con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza dell'Anno Assicurativo.

Il Cliente che non accetti la variazione ha la facoltà di recedere dalla copertura con comunicazione da inviarsi a Cardif almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Anno Assicurativo a mezzo lettera raccomandata AR ai recapiti di cui all'Art. 13. In tal caso, l'Assicurazione cessa con effetto dalla fine dell'Anno Assicurativo in corso. In ogni caso, prestando la propria accettazione alla sottoscrizione delle coperture assicurative, il Cliente ha concordato che a fronte della comunicazione di variazione dell'importo del Premio o delle Condizioni di Assicurazione il proprio silenzio sia considerato come assenso alla variazione stessa.

8.3 - Variazione del Premio al variare dell'età dell'Assicurato

Il Premio, ad ogni rinnovo annuale, verrà adeguato sulla base dei tassi percentuali di variazione indicati nell'Allegato 1, relativi all'età anagrafica dell'Assicurato alla data di rinnovo.

Sul nuovo Premio annuo così calcolato, saranno applicate le imposte assicurative di legge.

Articolo 9. Dichiarazioni dell'Assicurato relative al rischio

Premesso che il contratto e il relativo Premio sono determinati in base alle informazioni e dichiarazioni fornite dall'Assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, **le dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo dovuto a seguito di Sinistro.** L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Cardif di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cardif possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.** L'Assicurato potrà altresì dare informazione scritta a Cardif di ogni diminuzione del rischio.

Articolo 10. Legge applicabile

All'Assicurazione si applica la Legge Italiana.



Articolo 11. Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria, in territorio italiano, del luogo di residenza o domicilio del Cliente o degli aventi diritto.

Articolo 12. Reclami

Reclami a Cardif

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, e-mail o fax all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito:

Cardif - Ufficio Reclami

Piazza Lina Bo Bardi 3,

20124 Milano

email reclami@cardif.com

fax 02.77.224.265

La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all'IVASS, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all'IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato alla Compagnia nonché dell'eventuale riscontro da quest'ultima fornito.

Reclami all'intermediario assicurativo

Qualora il reclamo riguardi il comportamento dell'intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inoltrata una comunicazione scritta a quest'ultimo con le modalità indicate nell'Allegato 7B, documento che viene consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo. L'intermediario si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non lo facesse o se l'esponente non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell'intermediario.

Reclami all'IVASS

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono essere presentati, a mezzo posta, PEC o fax direttamente all'IVASS:

IVASS - Servizio tutela del consumatore

Via del Quirinale 21

00187 Roma

ivass@pec.ivass.it

fax 06.42133206

Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS potrà utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it, nella sezione dedicata ai reclami. Il reclamo deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- la Compagnia, l'intermediario o i soggetti di cui si lamenta l'operato;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.

Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all'Istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n° 28 del 4 marzo 2010 e di adire l'Autorità Giudiziaria.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente la residenza in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>);
- all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante. Autorità di vigilanza del paese di origine dell'assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito <http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html>

Articolo 13. Comunicazioni

Salvo che sia diversamente specificato, le comunicazioni a Cardif potranno essere fatte per iscritto a mezzo:

- **posta a:**
Cardif - Back Office Protezione - Post Vendita Casella postale 550
20123 Milano;
- **Fax al numero: 02.30329809**
- **posta elettronica all'indirizzo e mail:**
lineapersone@cardif.com

allegando copia di un valido Documento di Identità e del Codice Fiscale. In caso di utilizzo della posta elettronica si dovrà altresì allegare scansione della comunicazione debitamente firmata.

Eventuali comunicazioni da parte di Cardif saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dal Cliente. Il Cliente, telefonando al numero verde **Servizio Clienti 800.070.988** (lunedì-venerdì dalle ore 8.30 - 19.00 ed



COME FARE UN RECLAMO



COME COMUNICARE
CON CARDIF



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00), potrà altresì chiedere informazioni relative alle caratteristiche del prodotto. Cardif, nella propria Home Page Internet (www.bnpparibascardif.it), mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un'area riservata per la consultazione della propria posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS. L'area è consultabile tramite l'utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione.

Articolo 14. Tutela dati - Informativa ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Cardif, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell'Assicurando, dell'Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli "Interessati"), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie alla conclusione del contratto assicurativo, all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l'instaurazione o l'esecuzione del contratto assicurativo.

Con riferimento ai dati "sensibili" il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. All'interno di Cardif, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto di Cardif medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. Cardif può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (per esempio: intermediari; riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema

informatico di Cardif; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere di Cardif anche nell'interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede di Cardif) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomo "Titolare", salvo il caso in cui siano stati designati da Cardif "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all'estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. Cardif non diffonde i dati personali degli Interessati. Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso Cardif e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:

Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Direttore Marketing, pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali dei clienti/marketing, domiciliato per la funzione presso la sede di Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano; e-mail privacy_it@cardif.com.



Gestione del sinistro

Articolo 15. Denuncia e liquidazione dei Sinistri

In caso di Sinistro, si raccomanda all'Assicurato di contattare tempestivamente il Servizio Clienti che risponde al numero verde 800.070.988, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

I Sinistri devono essere denunciati per iscritto a Cardif a mezzo posta o fax, ai seguenti recapiti:

Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri

Casella postale 421

20123 Milano

oppure

Fax 02 30329810

La denuncia deve avvenire entro 90 giorni da quello in cui è stata certificata la diagnosi della Malattia Grave. Trascorso questo termine, l'impresa si riserva il diritto di non liquidare la Somma Assicurata e la copertura si estingue.

Ai fini della liquidazione dei Sinistri dovrà essere consegnata a Cardif la documentazione prevista dall'articolo che segue nonché ogni altra documentazione necessaria e sufficiente a verificare il diritto all'Indennizzo.

Articolo 16. Documentazione

Ai fini della liquidazione dell'Indennizzo per la Malattia Grave, dovrà essere trasmesso a Cardif:

- la richiesta di liquidazione, sottoscritta dall'Assicurato o altra persona in sua vece, con la quale viene comunicata l'insorgenza della Malattia Grave, come riportata nel referto medico corrispondente, indicandone il tipo tra quelle previste nelle Condizioni di Assicurazione, precisando la data della sua sopravvenienza e l'origine incidentale o patologica;
- la Polizza o dichiarazione di smarrimento della stessa;
- la fotocopia del documento di identità dell'Assicurato;
- il certificato del medico curante, preferibilmente redatto sull'apposito modulo fornito da Cardif;
- la copia autenticata della cartella clinica integrale relativa al ricovero in ospedale, clinica o casa di cura, dell'Assicurato antecedente o in corso al momento della diagnosi di Malattia Grave, comprensiva degli esami specialistici e di laboratorio completi;

sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Cardif si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione sanitaria od amministrativa ad integrazione di quanto già trasmesso. Cardif può riservarsi di non procedere al pagamento della Somma Assicurata nel caso in cui la documentazione medica a supporto della richiesta di prestazione sia stata prodotta da un medico che pratica attività in un Paese non compreso tra quelli di seguito elencati: Andorra, Australia, Austria, Belgio, Canada, Isole del Canale, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Isola di Man, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Irlanda, Norvegia, Portogallo, San Marino, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera.

Infine, se l'avente diritto alla Prestazione è un interdetto, la richiesta di liquidazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà o dal Tutore. Prima di procedere alla liquidazione, Cardif dovrà ricevere il Decreto di Autorizzazione del Giudice Tutelare.

Articolo 17. Obblighi dell'Assicurato

In caso di diagnosi di Malattia Grave, l'Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da Cardif, fornire alla stessa ogni informazione attinente e produrre la documentazione medica del caso. Inoltre l'Assicurato e, se del caso, i suoi familiari, devono consentire la visita dei medici incaricati da Cardif e qualsiasi indagine o accertamento che siano ritenuti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Articolo 18. Liquidazione e pagamento dell'Indennizzo

Cardif si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione prevista, comprese eventuali integrazioni.

Tutti i pagamenti di Cardif, effettuati a qualunque titolo, sono:

- in euro
- versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell'Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un'Agenzia che si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea.

In nessun caso Cardif può pagare importi a cittadini o residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività



COME DENUNCIARE UN SINISTRO



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it

nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, qualora l'Assicurato sia deceduto dopo che l'Indennizzo sia stato ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, la Compagnia paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto.

Articolo 19. Controversie e arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre medici.

I membri del collegio arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo tra i primi due, o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente competenza nel luogo ove deve riunirsi il collegio.

Il Collegio Arbitrale risiede e si riunirà nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera l'arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo arbitro ed è esclusa ogni responsabilità solidale.

Le decisioni del collegio arbitrale sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Resta comunque fermo il diritto delle parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza BNL Sostegno Futuro

ESEMPIO 1 - TUMORE IN SITU ALLA MAMMELLA

Anna (cliente di Polizza BNL Sostegno Futuro) ha 42 anni e le viene diagnosticato un tumore in situ al seno.

Somma Assicurata 35.000 €

A seguito della diagnosi di tumore in situ alla mammella (che non comporta una mastectomia totale bilaterale) la Polizza BNL Sostegno Futuro prevede il pagamento del 10% della Somma Assicurata.

Anna riceverà quindi una **Prestazione pari a 3.500 €** (35.000 € x 10%).

ESEMPIO 2 - TRAPIANTO DI FEGATO

Giulio (cliente di Polizza BNL Sostegno Futuro) ha 54 anni e, a causa dell'insorgenza di una grave compromissione delle funzionalità epatiche, necessita di un trapianto di fegato.

Somma Assicurata 100.000 €

A seguito dell'effettiva iscrizione di Giulio ad una lista di attesa ufficiale per il trapianto di organi, verrà erogata una Prestazione pari all'intera Somma Assicurata.

Giulio riceverà quindi una **Prestazione pari a 100.000 €**.

ESEMPIO 3 - INFARTO MIocardICO

Giovanni (cliente di Polizza BNL Sostegno Futuro) ha 34 anni e viene colpito da un infarto miocardico.

Somma Assicurata 100.000 €

A seguito dell'infarto Giovanni muore dopo 10 giorni dalla data della diagnosi.

Il sinistro di Giovanni non è liquidabile.



ALLEGATO 1

La seguente tabella riporta i tassi percentuali di variazione relativi all'età anagrafica dell'Assicurato alla data di rinnovo.

Età al rinnovo	Variazione % del Premio		Età al rinnovo	Variazione % del Premio	
	Non Fumatore	Fumatore		Non Fumatore	Fumatore
19	0,4394%	0,3346%	45	10,3164%	11,1949%
20	0,5235%	0,3991%	46	9,7730%	10,5152%
21	0,6371%	0,6347%	47	9,2383%	9,8550%
22	1,0610%	1,0269%	48	4,5481%	3,9201%
23	3,5448%	5,3372%	49	9,2493%	8,7022%
24	5,5210%	5,4972%	50	9,2238%	9,7645%
25	5,9828%	5,9589%	51	9,2209%	9,5726%
26	6,2317%	6,2158%	52	9,2975%	9,4331%
27	6,1661%	6,1972%	53	9,3267%	9,2514%
28	-1,1307%	-1,2964%	54	9,1739%	8,9871%
29	6,1052%	5,9052%	55	10,2647%	8,8146%
30	7,3433%	8,0082%	56	8,9633%	8,6815%
31	6,7221%	8,5928%	57	8,9319%	8,6422%
32	7,9313%	8,4310%	58	6,1429%	4,7345%
33	7,2516%	7,6349%	59	8,8859%	8,6286%
34	6,8546%	7,2244%	60	9,9830%	9,5308%
35	6,1836%	7,6916%	61	10,7563%	10,0889%
36	7,1597%	8,8257%	62	10,4639%	9,7753%
37	8,5410%	10,3531%	63	10,0552%	9,3156%
38	-0,2389%	1,5124%	64	9,9762%	9,2066%
39	10,0481%	12,0819%	65	9,6008%	8,8886%
40	10,2181%	12,4816%	66	9,4227%	8,8138%
41	10,7489%	12,4390%	67	8,9883%	8,5308%
42	11,0248%	12,5410%	68	7,9524%	7,6278%
43	10,9452%	12,2405%	69	8,3605%	8,1082%
44	10,6651%	11,7478%	70	8,3770%	8,1670%

Esempio:

Età alla sottoscrizione 40

Premio annuo anticipato alla sottoscrizione (imposte incluse): Euro 1.000

Età al rinnovo: 41

Percentuale di variazione per età: + 10,74%

Premio annuo anticipato al rinnovo (imposte incluse): Euro 1.000 + 10,74% = Euro 1.107,49

Età al rinnovo: 42

Percentuale di variazione per età: + 11,03%

Premio annuo anticipato al rinnovo (imposte incluse): Euro 1.107,49 + 11,03% = Euro 1.229,59

